

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

TUTELE PARTICOLARI

Lavoratrici madri

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(D.Lgs. 151/01 art. 11) Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare			
(D.Lgs. 151/01 art.12) La lavoratrice comunica tempestivamente lo stato di gravidanza alla propria azienda, che, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, si attiva per riduzione o cambi mansione, modifiche temporanee dell'orario e turno di lavoro, ovvero, se ciò non fosse possibile o sufficiente a tutelare la lavoratrice per la specificità della mansione svolta, richiede l'interdizione dal lavoro per il periodo, previa comunicazione all'ente competente. In questa procedura, sono coinvolti il Medico competente, la lavoratrice e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza			
Le donne incinte e le madri che allattano hanno la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate			
Generalmente gli ambienti di lavoro in cui operano le lavoratrici gestanti sono tutti dotati di aerazione naturale			
Generalmente gli ambienti di lavoro in cui operano le lavoratrici gestanti sono tutti dotati di illuminazione naturale			
E' presente una cassetta medica di primo soccorso			
Tutti gli addetti hanno frequentato un corso di primo soccorso			
Le lavoratrici madri gestanti non svolgono attività con esposizione a sovrappressioni elevate nè a sollecitazioni termiche			
Non esistono lavori in cui le lavoratrici gestanti possono entrare in contatto con apparecchi in pressione			
Non vengono mai utilizzate dalle lavoratrici madri o in allattamento sostanze etichettate R40, R45, R46, R47; mercurio e derivati; medicinali antimicotici; monossido di carbonio; agenti chimici pericolosi a possibile assorbimento cutaneo			
Non esiste rischio derivante da: produzione di auramina col metodo Michler. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.			
Non esistono possibili effetti irreversibili sul neonato anche nel periodo dell'allattamento			
Le lavoratrici madri o in periodo di allattamento non svolgono lavori con esposizione a silicosi ed asbestosi			
(D. Lgs. 151/01 allegato C) Le lavoratrici gestanti o in fase di allattamento non sono esposte a radiazioni ionizzanti o non ionizzanti			
(D. Lgs. 151/01 Allegato C) Le lavoratrici gestanti o in fase di allattamento non svolgono lavori sotterranei di carattere minerario.			
(D. Lgs. 151/01 Allegato C) Le lavoratrici gestanti non sono sottoposte a spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta			
Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non svolgono lavori pericolosi ed insalubri (Allegati A e B del D. Lgs. 151/01)			

Le lavoratrici gestanti non si trovano a svolgere attività solitarie			
Le lavoratrici gestanti nello svolgimento delle proprie attività non trascorrono periodi prolungati in piedi (da ferme e/o camminando)			
Le lavoratrici gestanti nello svolgimento delle proprie attività non trascorrono periodi prolungati in posizione seduta			
Gli ambienti di lavoro in cui operano le lavoratrici gestanti sono confortevoli e non obbligano a posizioni ristrette e particolarmente affaticanti			
Per le donne gestanti o in periodo di allattamento l'accesso alle toilette (e agli ambienti igienici correlati) è agevole			
Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non sono sottoposte a fumo passivo			
Nello svolgimento della mansione, le lavoratrici gestanti non sono esposte in maniera prolungata a rumori forti			
Nello svolgimento della mansione, le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non sono adibite ad attività che potrebbero causare l'esposizione ad agenti biologici dei gruppi a rischio 2,3,4 (soprattutto virus dell'epatite B e C, HIV, herpes, tubercolosi, sifilide, varicella, tifo, ecc.			
Nello svolgimento della mansione, le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento non sono adibite ad attività che comportano la movimentazione di carichi pesanti con rischi dorso-lombari			

Lavoratori disabili

Punti di Verifica	Si	No	N.A
Sono stati effettuati gli interventi di superamento delle barriere architettoniche, in particolare per porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e postazioni di lavoro direttamente occupate			
(D.M. 10/3/98 Allegato VII; Circ. n.4 del 01/03/02) Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la loro assistenza			

Lavoratori adolescenti

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 2 comma 1 D. Lgs. n. 262/2000) Gli adolescenti sono stati ammessi al lavoro perché riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui sono adibiti a seguito di visita medica			
(Art. 1 comma 3 D.Lgs. n. 262/2000) Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I svolti dagli adolescenti sono stati preventivamente autorizzati dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro			
(Art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 262/2000) Le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I sono svolti dagli adolescenti solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione			
(Art. 1 comma 5 D.Lgs. n. 262/2000 e art. 183 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, ha fornito i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori utilizzano i mezzi individuali di protezione			
(Art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 262/2000) L'idoneità dei minori è accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno			
(Art. 2 comma 3 D. Lgs. n. 262/2000) Le visite mediche sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale			
(Art. 2 comma 4 D. Lgs. n. 262/2000) L'esito delle visite mediche è comprovato da apposito certificato			
(Art. 2 comma 5 D. Lgs. n. 262/2000) Quando il medico ritiene che un adolescente non è idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori, specifica nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito			
(Art. 2 comma 6 D. Lgs. n. 262/2000) Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro è comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria			
(Art. 2 comma 7 D. Lgs. n. 262/2000) I minori che, a seguito di visita medica, sono risultati non idonei ad un determinato lavoro non sono ulteriormente adibiti allo stesso			
(Art. 190 comma 1 lettera c) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha valutato l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori			
(Art. 202 comma 5 lettera c) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ai fini della valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro ha tenuto conto degli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento ai minori			